



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 417 del 19/04/2024

Determina del Responsabile N. 24 del 19/04/2024

PROPOSTA N. 479 del 19/04/2024

OGGETTO: Comune di Grottammare.

Verifica di assoggettabilità alla VAS (art.12 D.Lgs. 152/06) in forma semplificata (DGR.1647/2019).

“Variante normativa art. 68 delle NTA del PRG per la trasformazione d’uso del piano quarto del fabbricato in via Roma 128”.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto il D.Lgs.n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs.n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n.152/06;

Visto il D.Lgs. n. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n.152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell’Allegato A alle stesse;

Vista la L.R. n. 19 del 30.11.2023 “Norme della Pianificazione per il governo del Territorio”, in particolare l’art.5 “Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale” nella parte in cui individua l’Autorità Competente per la VAS ;

Vista la nota del Comune di Grottammare a firma del Sindaco, prot. n.5009 del 12.02.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 3157 del 12.02.2024 con la quale è stato comunicato alla scrivente Amministrazione di non possedere i requisiti previsti dall’art.5 comma 5, della sopracitata L.R. n. 19 del 30.11.2023;

Ritenuto pertanto che il ruolo di Autorità Competente debba essere assunto da questa Amministrazione;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Grottammare con nota prot. n. 6056 del 20.02.2024, acquisita agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 3794 del 21.02.2024 ed integrazione successiva, agli atti dello scrivente Settore con prot. prov. n. 4604 del 01.03.2024, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, per “Variante normativa dell’art. 68 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG per la trasformazione d’uso del piano quarto del fabbricato sito in via Roma n. 128, denominato ex Hotel Sylvia, da struttura turistico ricettiva a residenziale”;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 19.04.2024, di seguito integralmente trascritto:

“””””””””

Con nota prot. n. 6056 del 20.02.2024, acquisita agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 3794 del 21.02.2024 ed integrazione successiva, agli atti dello scrivente Settore con prot. prov. n. 4604 del 01.03.2024, il Comune di Grottammare, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con Delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante parziale al vigente P.R.G. relativa alla "Variante normativa dell'art. 68 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. per la trasformazione d'uso del piano quarto del fabbricato sito in via Roma n. 128, denominato ex Hotel Sylvia, da struttura turistico ricettiva a residenziale", nel seguito diffusamente descritta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- AST Marche Ascoli Piceno;
- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;
- Settore II: Tutela e Valorizzazione Ambientale.

Con nota prot. n. 5498 del 13.03.2024 lo Scrivente Settore ha inviato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, la documentazione fornita dal Comune di Grottammare relativa al procedimento di che trattasi pubblicata sul link:

https://grottammare.nuvolapalitalsoft.it/sue/?page_id=9

Password: I8CzhZJrZ5

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP S.p.A., con nota prot.n. 2024004527 del 21.03.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 6100 in stessa data, ha espresso quanto segue:

- *Nell'area dell'intervento previsto, analizzando l'ubicazione planimetrica delle opere di progetto, non si riscontrano interferenze con sottoservizi gestiti dalla CIIP Spa. Si chiede comunque di porre la massima attenzione nelle fasi di scavo, di perforazione e di realizzazione delle opere qualora fossero presenti eventuali condotte secondarie di piccolo diametro ad oggi non rilevate da questa Azienda.*
- *Le eventuali spese di intervento e/o modifica delle opere per presenza di sottoservizi CIIP saranno a totale carico della Committenza e i lavori di risoluzione delle interferenze con le prescrizioni sopra individuate dovranno essere concordate e debitamente autorizzate da questo Gestore.*
- *La rete di raccolta delle acque bianche non è gestita da questa Azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. Nel progetto la stessa rete, se prevista, dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e recapitare nel reticolo fognario acque bianche se esistente o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino che confluisca direttamente in un corpo idrico superficiale.*
Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al B.U.R. Marche n. 20 del 26.02.2010) in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i..
- *L'intervento previsto non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite, se necessario, delle normali diramazioni da collegare agli impianti esistenti, adeguate alle normative vigenti con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere).*

- Si invita inoltre a prevedere **l'installazione ed attivazione di impianto di autoclave** per ridurre eventuali disagi che potrebbero verificarsi nel caso si rendesse necessaria l'interruzione del flusso idrico in occasione di emergenza soprattutto nella stagione estiva. L'impianto di autoclave, come previsto dall'art.17 R.S.I.I., dovrà essere provvisto di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché la valvola di non ritorno. Detto serbatoio dovrà avere una capacità, da calcolare sulla base dei consumi medi della singola utenza, sufficiente a garantire l'erogazione idrica per almeno una intera giornata.

L'AST Ascoli Piceno Marche, con nota prot.n. 29024 del 28.03.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 6687 del 29.03.2024, ha espresso quanto segue:

- *“esaminata la documentazione disponibile sul sito all'indirizzo telematico dedicato dalla quale risulta che sono esclusi rischi per la salute umana ed effetti significativi sull'ambiente;*
- *fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza contenute nel Regolamento Locale di Igiene, nelle norme e nelle leggi vigenti anche per quanto non esplicitato di seguito in particolare relativamente alla compatibilità rispetto alle norme su bonifica dei siti inquinati, industrie insalubri, zonizzazioni, perimetrazioni e fasce di rispetto e fatti salvi gli eventuali pareri di competenza di altri Enti;*

si ritiene, esclusivamente per gli aspetti di carattere igienico sanitario, che la pratica in oggetto possa essere esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

In questa fase procedurale non viene espresso alcun parere igienico sanitario relativamente alle strutture o impianti che devono essere realizzati.”

Il Settore II: Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 6658 del 29.03.2024, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica della Variante in oggetto,

L'AATO 5 Marche e la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

Dalla Relazione Tecnica trasmessa si rileva che l'intervento progettuale proposto riguarda il cambio di destinazione d'uso del quarto piano dell'ex Hotel Sylvia, da "Struttura turistico ricettiva" a "residenziale", mediante la creazione della sottozona T5 in variante all'art. 68 delle NTA del PRG vigente.

L'area oggetto d'intervento è ubicata in via Roma n. 128 del Comune di Grottammare e l'immobile su di essa presente è censito al NCEU al foglio 4 particella 154 sub.2.

La parte dell'immobile oggetto di variante - quarto piano dell'ex Hotel Sylvia - insiste su di un fabbricato di maggior consistenza denominato Condominio Scartozzi a destinazione mista (turistico-ricettiva e residenziale); attualmente la struttura turistico-ricettiva occupa una porzione del piano terra ed i piani primo, secondo, terzo e quarto, mentre la parte del fabbricato a destinazione residenziale i 5 piani superiori. Il condominio residenziale è servito da una scala e da un ascensore esclusivi, mentre l'Hotel Sylvia ha una scala ed un ascensore propri.

Il Comune dichiara nella Relazione trasmessa che attualmente l'immobile è oggetto di ristrutturazione totale, SCIA prot. n. 15151 del 12.06.2023, per la trasformazione dei piani a destinazione turistico-ricettiva da Hotel a residence.

L'intervento in oggetto prevede la trasformazione del piano quarto dell'immobile, attualmente a destinazione turistico ricettiva in n.5 unità residenziali di diverse dimensioni, senza aumenti volumetrici né di superfici ma solo attraverso una "razionalizzazione" degli spazi interni per renderli più funzionali per la nuova destinazione residenziale.

E' inoltre prevista l'apertura di un varco per ricollegare le unità abitative alla scala ed all'ascensore condominiali, che attualmente servono i 5 piani superiori destinati alla residenza.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II “Rapporto Preliminare di screening semplificato”, Capitolo 1 “Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening”, dell’Allegato I al Decreto del Dirigente della P.F. regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall’Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o Valutazione d’Incidenza;
- riguarda un’area avente destinazione urbanistica di zona turistico ricettiva, nello specifico “ Tessuto turistico-alberghiero” - disciplinato dall’art. 68 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;
- l’intervento non è conforme al P.R.G. vigente, l’art. 68 comma 5 attualmente vieta il cambio di destinazione d’uso;
- non ricade all’interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade all’interno di ambiti definitivi di tutela del P.R.G. adeguato al P.P.A.R.;
- non è soggetta alle disposizioni del P.T.C.P.;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- è conforme al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n.152/06 relativamente all’attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta parzialmente a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all’art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della L.R. n. 52/74;
- sull’area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- non ricade in area sottoposta ad ulteriori vincoli;
- il Comune di Grottammare non dispone di un Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della Variante di cui in oggetto; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle Linee Guida approvate con delibera di G.R. n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell’Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening semplificato. La fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull’ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all’avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull’ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un’analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell’attuazione della Variante in esame (come prescritto dall’art.13 comma t) del D.Lgs. n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

Nel paragrafo in questione il Comune dichiara che l'area oggetto della presente variante, ricadente in zona "turistico-ricettiva" normata dall'art. 68, risulta priva di vincoli imposti dal PPAR o da altri vincoli sovra comunali.

"Il PRG in oggetto risulta privo di vincoli che ne limitano l'edificabilità non essendo previsti vincoli di tutela integrale del PPAR e non essendoci aree a rischio frana o esondazione o a rischio idrogeologico".

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche da cui potrebbero avere origine impatti ambientali.

Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente non rilevando effetti significativi.

I temi ambientali considerati sono: *biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo e popolazione*; mentre i settori di governo esaminati, con i relativi aspetti, ritenuti pertinenti sono: *economia, rifiuti, energia, mobilità*.

Nel suddetto paragrafo viene evidenziato che trattandosi di una variante al PRG che prevede solo il cambio di destinazione d'uso di una porzione di immobile esistente (senza aumento né di volume né di superficie) ubicata all'interno di un fabbricato di maggior consistenza, posizionato in un'area residenziale già servita ed urbanizzata, si può concludere che non si individuano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento della variante stessa.

VERIFICA DI PERTINENZA

Scopo della verifica è evidenziare il livello di pertinenza della variante rispetto ai criteri di cui al primo punto dell'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; tale verifica è riportata nella Sezione 3 *"Contenuti relativi allo screening"* del rapporto preliminare semplificato.

Sono state analizzate inoltre le *"Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto in particolare dei seguenti elementi"*: la *Probabilità, durata, frequenza e reversibilità e mitigazione degli effetti*, il *Carattere cumulativo* degli stessi, la *"Natura transfrontaliera degli effetti"*, i *"Rischi per la salute umana"*, l'*"Entità ed estensione nello spazio degli effetti – Dimensioni delle aree interessate"* ed infine *"Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata"* ed *"Effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti livello nazionale, comunitario o internazionale"*.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, in particolare dall'individuazione dei possibili effetti ambientali descritti al paragrafo *"Contenuti relativi allo screening"* del rapporto preliminare semplificato, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla *"Variante normativa dell'art. 68 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG per la trasformazione d'uso del piano quarto del fabbricato sito in via Roma n. 128, denominato ex Hotel Sylvia, da struttura turistico ricettiva a residenziale."*

Nel paragrafo *"Sintesi elementi emersi"* viene inoltre specificato che:

- *La variante in oggetto dal punto di vista urbanistico, è identificata come "variante al PRG per la trasformazione d'uso del piano quarto dell'ex Hotel Sylvia da "struttura turistico ricettiva" a "residenziale" mediante la creazione della sottozona T5 in variante all'art. 68 delle NT vigenti del PRG.*
- *L'area oggetto d'intervento risulta esente da vincoli urbanistici, idrogeologici e di tutela ambientale.*
- *L'attuazione del piano non produce alcun effetto negativo sull'ambiente inteso in tutti i suoi aspetti (acqua, aria, terra, ecc..) come risulta dalle analisi specifiche sopra riportate.*

- *La realizzazione dell'intervento favorirà la crescita economica del territorio con aspetti positivi da un punto di vista sociologico creando lavoro nella fase di realizzazione dell'opera.*
Per quanto sopra riportato ed alla luce delle analisi effettuate si rileva che la variante proposta non produce alcun effetto negativo sull'ambiente e pertanto si ritiene che la stessa debba essere esclusa dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con Delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, la *"Variante normativa dell'art. 68 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG per la trasformazione d'uso del piano quarto del fabbricato sito in via Roma n. 128, denominato ex Hotel Sylvia, da struttura turistico ricettiva a residenziale"*, in variante al P.R.G. del Comune di Grottammare, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L. n. 241/90;

D E T E R M I N A

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con Delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, la *"Variante normativa dell'art. 68 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG per la trasformazione d'uso del piano quarto del fabbricato sito in via Roma n. 128, denominato ex Hotel Sylvia, da struttura turistico ricettiva a residenziale"*, in variante al P.R.G. del Comune di Grottammare, con le seguenti prescrizioni:

- la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
- qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.;

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Grottammare quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale
Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
(Dott. Arch. Francesco Barra)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 19/04/2024

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione
IL DIRIGENTE
BARRA FRANCESCO